

Parlamento Europeo - "Direttiva Software"

1. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/250/CE sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore

1. Tipo di atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/250/CE sulla protezione giuridica, in quanto opera letteraria, dei programmi per elaboratore, relativamente alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

2. Nome del Relatore, gruppo politico e nazionalità:

Rocard, PSE, F

3. Procedura legislativa del dossier:

Procedura di codecisione- seconda lettura.

4. Background storico e contenuto della proposta:

La Direttiva, sulla quale si è raggiunto un accordo politico, a maggioranza qualificata, al Consiglio Competitività del 18 Maggio 2004, mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di brevetti, per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, ed a rendere più trasparente le condizioni di brevettabilità delle stesse.

La disciplina vigente, basata sugli artt. 52(2), 52(3) della Convenzione di Monaco, non considera i programmi informatici come invenzioni industriali e di conseguenza non ne consente la brevettabilità "in quanto tali".

Tale disciplina inadeguata, unita a prassi applicative nazionali largamente disomogenee, ha reso essenziale un'estensione della tutela anche alle invenzioni attuate tramite computer, con un'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

D'altro canto, in questa materia, forte è il rischio di una iperprotezione che porti ad un soffocamento delle iniziative e delle innovazioni delle PMI a favore delle grandi multinazionali.

Per questa ragione il Parlamento il 24 settembre ha approvato la relazione di Mc Carthy con la proposizione di una serie di emendamenti miranti :

- ad escludere la brevettabilità di codici sorgente e di codici oggetto
- a sottoporre anche questi brevetti ai tradizionali requisiti della novità, originalità, ed applicabilità industriale
- a limitare la protezione brevettuale a quei programmi che comportino la realizzazione di un prodotto o di un processo industriale

Durante i lavori del Consiglio sono stati espunti una molteplicità di emendamenti proposti dal Parlamento, con l'effetto di rendere molto più vaga la descrizione dei requisiti a cui è subordinato il rilascio del brevetto.

Cio' ha portato al voto contrario della Spagna al testo dell'accordo politico predisposto dal Consiglio ed all'astensione di Italia, Belgio ed Austria.

I dubbi sollevati, alla vigilia del Consiglio Competitività del 25 Novembre, da Olanda, Polonia e Ungheria relativamente alla mancanza di garanzie che la direttiva offrirebbe rispetto ad un pericolo di proliferazione di brevetti per software, hanno consentito l'adozione formale della posizione comune soltanto nel marzo del 2005.

Parlamento Europeo - “Direttiva Software”

5. Interessi italiani :

L'Italia ha sostenuto, sin dal Consiglio Competitività di metà Novembre 2002, l'applicazione anche al software dei principi generali della legislazione brevettuale, al fine di garantire, attraverso un'elevata qualità dell'esame, che i requisiti di brevettabilità vengano valutati con la massima attenzione.

Allo stesso tempo è stato messo in luce il rischio di iper-protezione dei programmi di computer e del conseguente effetto controproducente in termini di impulso all'innovazione. In tale ottica l'Italia ha evidenziato la necessità di escludere dalla brevettabilità i codici sorgente ed i codici oggetto.

Durante i lavori del Consiglio, per evitare il rischio che si giungesse a consentire la brevettabilità del software in quanto tale, l'Italia, sostenuta dal Belgio, aveva proposto una serie di precisazioni¹. Il testo della posizione comune non ha però accolto tali proposte. Inoltre, l'Italia ha ritenuto che l'esclusione dei contributi avanzati da Germania, Belgio e Danimarca abbia portato ad una descrizione troppo vaga dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del brevetto, con un possibile effetto negativo per le PMI.

L'Italia, tuttavia, per la riconosciuta necessità di un'armonizzazione del settore e di una tutela degli investimenti fatti in ricerca, ha reputato congruo ASTENERSI dal voto sull'accordo politico raggiunto, in modo da non causare un blocco della procedura.

Allo stato il Consiglio sembra orientato a mantenere la posizione raggiunta in prima lettura in attesa dei risultati definitivi della seconda lettura del PE. Da segnalare che l'ipotesi del relatore Rocard di ridurre l'area della brevettabilità escludendo le cosiddette “invenzioni di processo” ha fin d'ora incontrato la netta opposizione da parte di un'ampia maggioranza degli Stati membri.

6. Funzionario responsabile del dossier in Rappresentanza:

Dott.

tel: 0032/2/

e-mail:

¹ In particolare, l'Italia aveva chiesto l'inserimento di un apposito considerando 7 bis del seguente tenore “Un programma per elaboratore in quanto tale, in particolare l'espressione di un programma per elaboratore in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma, non può costituire un'invenzione brevettabile”.